

Normativa

I Comuni possono istituire un'addizionale all'I.R.P.E.F. ([art. 1, D. lgs. n. 360/1998](#)). Con l'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2007, è stata riconosciuta loro anche la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ([art. 1, comma 142, comma 3, L. 296/2006](#)).

Dal 2002, le delibere comunali che fissano o variano le relative aliquote devono essere pubblicate sul portale dell'Amministrazione finanziaria www.finanze.gov.it secondo le modalità stabilite con il [D.M. 31 maggio 2002](#) e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico (art. 11, comma 3, del D. lgs. 360/1998), collegandosi al quale è possibile conoscere i dati relativi all'addizionale I.R.P.E.F. relativamente a tutti i comuni.

La misura stabilita non può eccedere complessivamente lo 0,8% ([art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998](#)), salvo deroghe espressamente previste dalla legge (ad esempio: Roma Capitale a partire dall'anno 2011).

A partire dal 2009 e fino all'attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi loro attribuiti con legge dello Stato, con la sola eccezione della T.A.R.S.U. ([art. 1, comma 7, D.L. 93/2008](#); [art. 77 bis, comma 30, D.L. 112/2008](#); [art. 1, comma 123, L. 220/2010](#)). Il recente Decreto lgs. 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale (in vigore dal 7 aprile 2011), prevede l'emanazione di un regolamento governativo volto a disciplinare la graduale cessazione della sospensione del potere di deliberare l'istituzione della sola addizionale o gli aumenti della relativa aliquota. In caso di mancata emanazione del regolamento entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 23/2011 (e cioè a decorrere dal 7 giugno 2011), i comuni che finora non hanno istituito l'addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4%, possono istituire l'imposta o aumentare l'aliquota. Per tali comuni il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4% e, comunque l'addizionale non essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo ([art. 5 del D. Lgs n. 23/2011](#)).

E' evidente che la disposizione non incide in alcun modo sul cosiddetto "blocco", per l'anno 2010, del potere di deliberare aumenti dell'addizionale, di cui alle norme citate. Infatti, la graduale eliminazione del blocco può decorrere solo dal 2011.

I comuni, ai fini dell'efficacia delle delibere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ([art. 1, comma 169, Legge 296/2006](#)).

L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente, calcolato applicando al reddito complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita a titolo di addizionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del T.U. delle imposte dirette ([art. 1, comma 4, del D. lgs. 360/1998](#)).